



5.6.1


TARIFF NOTIFICATION MODENA 1814

MISCELLANEOUS DOCUMENTS
REGARDING POSTAL HISTORY FROM
VARIOUS ARCHIVES

Modena

Ab 1. 1. 1815

Avul Auslands tarife am biblum



NOTIFICAZIONE

- C**onsiderata da S. A. R. il CLEMENTISSIMO NOSTRO SOVRANO la non giusta proporzione delle Tasse stabilite sulle Lettere dall' odierna Tariffa, e volendo Egli ridurre le Tasse medesime ad un regolare equilibrio, avuto segnatamente riguardo alla diversa distanza dei Luoghi, a cui si spediscono, o dai quali provengono le Lettere stesse, diminuendone anche la Tassa a vantaggio dei suoi amatissimi Sudditi si è degnato di ordinare la pubblicazione delle Sovrane sue disposizioni su tal proposito, analogamente a quanto fu annunciato nel Decreto 28. p. p. Agosto, riducendo così in un solo Regolamento le discipline riguardanti questo ramo di regalia.
- In esecuzione quindi del Sovrano Comando dichiarasi quanto segue.
1. Col primo giorno del prossimo venturo Gennajo 1815. dovrà mettersi in attività in ciascun' Ufficio Postale, e pienamente osservarsi la Tariffa qui appiedi trascritta.
 2. In ciascun Capo-Luogo delle Provincie di Modena, Reggio, e Carfagnana è stabilito un' Ufficio Postale, da cui rispettivamente dipendono li diversi Uffizj subalterni, che esistono nelle Provincie medesime.
All' Ufficio in Modena è assegnata la direzione, ed ispezione su tutti gli Uffizj dello Stato.
 3. Gli Uffizj subalterni nella Provincia di Modena sono situati nei seguenti Luoghi
Mirandola - Carpi - Finale - Sassuolo - Pavullo, e Pieve Pelago.
 4. Un solo Ufficio subalterno è stabilito per ora nella Provincia di Reggio, ed è posto in Castelnuovo ne' Monti.
 5. È espressamente vietato a chiunque nei Luoghi, ove trovansi gli Uffizj Postali, di spedire Lettere per canale diverso dall' Ufficio, eccettuati i casi, in cui le Lettere vengono mandate per espresso.
 6. Coloro quindi, che a riserva degli autorizzati dagli Uffizj Postali, portano più di una Lettera incorrono nella penale di una Lira Italiana, ossia di Modena Lir. 2. 12. per ogni Lettera a profitto per metà dell' Ufficio Postale, e per metà a beneficio dell' inventore: la medesima penale è anche applicata a quelli, che ne hanno commissionata la spedizione.
 7. Eccettuate le Autorità, ed i Funzionarj indicati inferiormente, niuno può godere della franchigia delle Tasse Postali.
 8. Sono ammessi al godimento della franchigia illimitata dalle Tasse Postali
Le Cariche di Corte, cioè il gran Ciambellano, il Gran Scudiere, ed il Maggiordomo Maggiore.
I Ministri -- I Governatori -- I Vescovi.
Il Generale Maggiore Comandante Supremo del Militare -- L' Intendente Generale dei Beni Camerali.
 9. Godono pure della franchigia limitata soltanto alle Lettere, e Pieghi d' Ufficio.
Il Supremo Consiglio di Giustizia)
I Tribunali Provinciali di Giustizia) per le Lettere in nome collettivo.
Le Intendenze di Finanza -- I Giudicanti -- I Podestà, e Sindaci.
 10. Sono egualmente esenti dalle Tasse Postali per le Lettere d' Ufficio dirette dalle Autorità Superiori alle subalterne, e rispettivi Impiegati.
I Comandanti delle Piazze, ed i Comandanti dei Corpi in Guarnigione, o distaccati per oggetti particolari di servizio, per le Lettere del Comando Militare.
I Vicarj Foranei per quelle dei Vescovi -- I Subeconomi Ducali per quelle dell' Intendenza Camerale.
I Campionieri del Censo per le Lettere del Ministero di pubblica Economia.
I Conservatori delle Ipoteche, i Ricettori, e Capi della Forz' Armata di Finanza per quelle delle Intendenze.
 11. Per godere della franchigia limitata dovranno le Lettere nella sopracarta avere il contrassegno dell' Ufficio, o dell' Autorità da cui provengono.
 12. Le Lettere del Supremo Consiglio di Giustizia, dei Tribunali provinciali di Giustizia, e dei Giudicanti, che riguardano oggetti di Cause Civili, e quindi l' interesse delle Parti, non sono comprese nell' esenzione stabilita nell' Articolo 9.
 13. Gli Uffizj Postali residenti nei Capi Luoghi delle Provincie stanno aperti un giorno per l' altro ore dieci. Nei primi di Gennajo di ciascun' anno i Direttori pubblicano l' Orario secondo le diverse stagioni dell' anno, e secondo le giornate, e le ore in cui accade l' arrivo, e la partenza dei Corrieri.

11. Per godere della franchigia limitata dovranno le Lettere nella sopracarta avere il contrassegno dell' Ufficio, o dell' Autorità da cui provengono.
12. Le Lettere del Supremo Consiglio di Giustizia, dei Tribunali provinciali di Giustizia, e dei Giudicanti, che riguardano oggetti di Cause Civili, e quindi l'interesse delle Parti, non sono comprese nell'esenzione stabilita nell' Articolo 9.
13. Gli Uffizj Postali residenti nei Capi Luoghi delle Provincie stanno aperti un giorno per l' altro ore dieci. Nei primi di Gennaro di ciascuna anno i Direttori pubblicano l'Orario secondo le diverse stagioni dell' anno, e secondo le giornate, e le ore in cui accade l' arrivo, e la partenza dei Corrieri.
14. Per i diritti di porto dei Gruppi di denaro, Pieghi di valore, e Pacchetti circolanti nello Stato, e per quelli di consegna si osserva pienamente la Tariffa posta quì appiedi.
15. Gli Uffizj Postali spediscono Staffette straordinarie a comodo dei particolari. La Tassa delle medesime è stabilita in Italiane Lir. 4. 60. ossia attuale.
16. L' Ispettore dell' Ufficio generale delle Poste in Modena, e i Capi dei diversi Uffizj Postali dello Stato sono incaricati della precisa esecuzione delle presenti Sovrane disposizioni.

T A R I F F A

DISTRIBUZIONE	Cent.	SPEDIZIONE	Cent.
Per ogni Lettera di foglio semplice proveniente da Dominj Estensi	10	Tutte le lettere circolanti negli Stati di S. A. R. saranno esenti di franchizione; per tutte le altre si pagherà come segue.	
Per ogni Lettera semplice proveniente da Bologna, Ferrara, Mantova, Parma, e loro rispettivi Stati, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	16	Per ogni Lettera di foglio semplice diretta a Bologna, Ferrara, Mantova, Parma, e loro rispettivi Stati, purchè non ecceda d' un quarto d' oncia, Cent.	06
Per ogni Lettera simile proveniente da Milano, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Romagna sino ad Ancona inclusive, e loro rispettivi Stati, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	20	Per ogni Lettera simile diretta a Milano, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Romagna sino ad Ancona inclusive, e loro rispettivi Stati, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	10
Per ogni Lettera semplice proveniente da Roma, Napoli, e loro rispettivi Stati, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	25	Per ogni Lettera simile diretta a Roma, Napoli, o loro rispettivi Stati, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	16
Per ogni Lettera simile proveniente da qualunque altro luogo oltre i suddetti, purchè non ecceda il peso di un quarto d' oncia	30	Per ogni Lettera simile diretta a qualunque altro Luogo, oltre i suddetti, purchè non ecceda il peso d' un quarto d' oncia	20
Per li Pieghi sempre in ragione di peso d' ottavo in ottavo d' oncia, ed a norma delle rispettive provenienze.		Per i Pieghi sempre a peso in ragione d' ottavo in ottavo d' oncia, ed a norma delle rispettive direzioni.	
DIRITTI DI PORTO DE' GRUPPI DI DENARO, PIEGHI DI VALORE, PACCHETTI EC. CIRCOLANTI NE' DOMINJ ESTENSI.		Per le mostre accluse nelle Lettere, non si pagherà altro che la Tassa delle Lettere a norma della provenienza, o direzione, purchè siano in maniera indicativa del loro contenuto.	
Gruppi d' oro, e d' argento, e Pieghi di valore dalla più piccola somma sino alle Italiane L. 50.	08	Per le Lettere raccomandate, delle quali l' Ufficio ne fa registro, si pagherà la doppia Tassa a norma della provenienza, o direzione.	
Detti dalle L. 50 sino alle L. 300 inclusive si accrescono per ogni aumento di L. 50 in L. 50	06	Per le Stampe, Libri, e Carte di Musica si pagherà la sola metà del prezzo stabilito per le Lettere a norma della provenienza, o direzione, e ciò sino alla concorrenza di oncie sei; al di là di questo peso pagheranno come i Pacchi di mercanzia.	
Per ogni somma maggiore si accrescono di L. 100 in L. 100. - Se in Oro	10	DIRITTI DI CONSEGNA.	
Se in Argento	20	Per ogni Gruppo di denaro dalla più piccola somma sino alle L. 50 Italiane	20
Merci d' ogni genere per ogni libbra di onc. 12 peso lordo, giusta il praticato sin' ora, da osservarsi anche per il peso delle Lettere	12	Per ogni Gruppo di somma maggiore delle L. 50 sino alle L. 300	40
Nessun Pacco paga meno di una libbra.		Per ogni somma maggiore si accrescono di L. 100 in L. 100	10
		Per ogni Pacco di Merci sino al peso lordo di Libbre 10 inclusive, giusta il praticato sin' ora	40
		Per ogni peso maggiore si accrescono di Libbre 5 in Libbre 5	06

Dato in Modena questo giorno 15 Dicembre 1814.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

MOLZA.

CASLINI Vice-Segretario.

Modena per gli Eredi Soliani.